



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 800 del 4 NOV 2013
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Allegato 1

Relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul territorio regionale

Premessa

La crisi finanziaria iniziata nell'agosto 2007 e acuitasi nell'autunno del 2008 ha comportato forti tensioni per larga parte del sistema bancario italiano. Le difficoltà degli intermediari finanziari, in particolare di quelli di maggiore dimensione, si sono riflesse anche in un inasprimento delle condizioni di offerta di credito alle imprese (Banca d'Italia, "L'accesso al credito in tempo di crisi: le misure di sostegno a imprese e famiglie", 2012). Si sono manifestati un pericoloso peggioramento del debito pubblico ed una forte instabilità sui mercati finanziari. In tale contesto macroeconomico negativo le criticità nella relazione tra il sistema bancario, interessato peraltro da una intensa crisi di liquidità, e quello imprenditoriale hanno avuto altresì un inasprimento. Tale circostanza ha acuito le difficoltà tipiche incontrate dalle piccole e medie imprese ("PMI") nell'accesso al credito.

Ciò si è manifestato con maggiore evidenza nel caso delle piccole e medie imprese, in generale già caratterizzate da maggiori difficoltà nell'accesso al credito. Il sistema delle PMI rappresenta in Italia una parte fondamentale dell'economia nazionale: le imprese che occupano fino a 9 addetti costituiscono circa il 95% del totale delle unità produttive e occupano quasi il 48% della forza lavoro considerata nel suo complesso.

A livello regionale il sistema produttivo è caratterizzato da una significativa presenza di PMI, attive prevalentemente in settori tradizionali, in quanto circa il 40% è costituito da imprese artigiane e ad imprenditorialità endogena. In Abruzzo, infatti, circa il 95% delle imprese attive sul territorio regionale è rappresentato da micro, piccole e medie imprese e le attività di impresa di media e grande dimensione presenti sono contrassegnate soprattutto per il fatto di essere per lo più locali e attive in settori caratterizzati da una medio-alta qualità tecnologica della produzione.

Negli anni più recenti, a causa del processo di globalizzazione, si è registrato un arresto del percorso di crescita, soprattutto per quanto riguarda le PMI. Alcuni elementi, quali la moderazione salariale e la flessibilizzazione del mercato del lavoro, che in Abruzzo hanno raggiunto livelli particolarmente elevati, non si sono dimostrate più sufficienti a sostenere adeguati livelli occupazionali. Questi mutamenti mettono in evidenza gli elementi di criticità dell'economia abruzzese, quali la polverizzazione del tessuto produttivo delle piccole imprese, che molto spesso lavorano per conto terzi, senza marchio e con un modesto profilo tecnologico e commerciale, in particolare con limitati livelli d'internazionalizzazione, ed elevata dipendenza produttiva e occupazionale dalla grande impresa di proprietà esterna che determina, in caso di crisi, ricadute negative a catena su tutto il territorio.

Le imprese artigiane e di minori dimensioni sono quelle che hanno risentito più intensamente delle conseguenze della congiuntura negativa, soprattutto a causa di una più fragile cultura economica e di una conseguente più forte dipendenza dal credito bancario.

Le politiche economiche dell'amministrazione regionale ritengono prioritaria la definizione di adeguate misure volte ad individuare e ridurre gli ostacoli che si frappongono alla concessione di finanziamenti per la crescita e l'innovazione delle PMI in modo da incoraggiare l'erogazione di prestiti.

Fondo centrale di garanzia

Tra le misure pubbliche messe in campo per sostenere le esigenze di liquidità e l'accesso al credito del settore privato si segnalano le sospensioni del rimborso del debito (cd. moratorie), le prestazioni di garanzia e varie forme di sostegno all'erogazione di credito. In particolare grande rilevanza assume la previsione di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della Legge n. 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza



pubblica” in ordine alla costituzione di un fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese.

Secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, la garanzia del fondo di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 662/1996 può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, alle Società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo iscritte all’albo di cui all’art.2, comma 3 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese; la stessa garanzia, inoltre, è estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 155, comma 4, del decreto legislativo 385/1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 dello stesso decreto legislativo.

E’ successivamente intervenuto il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, secondo le cui previsioni il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese favorisce l’accesso al credito delle PMI attraverso la prestazione di una garanzia pubblica, la quale può essere concessa in via diretta, in controgaranzia ed in cogaranzia, a fronte di operazioni finanziarie finalizzate all’attività di impresa.

In attuazione della previsione di cui all’art. 1, comma 209 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 4, comma 11, lettera a – ter) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 è stata dettata la rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a seguito della quale con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 settembre 2005 sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 662/1996.

Durante la crisi finanziaria, è intervenuto il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ”Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione, imprese e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con cui è stata rafforzata l’operatività dello strumento ed è stata ampliata la platea delle imprese beneficiarie, che comprende le imprese artigiane. È stato inoltre previsto che l’intervento sia assistito dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, consentendosi in tale modo di abbattere il rischio di credito sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta e permettendo ai soggetti finanziatori di azzerare l’assorbimento di capitale ai fini di vigilanza, in relazione alla quota di prestito coperta dal Fondo (“Ponderazione zero”). La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, controgarante o cogarante. Dopo l’avvenuta escussione della garanzia dello Stato, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale

Successivamente l’art. 7 - quinquies del D.L. 10/02/2009 n. 5 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito lattiero – caseario” ai commi 5 e 8 ha previsto un incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 25 marzo 2009 sono stati dettati i criteri, le condizioni e le modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 662/1996. Con riferimento alla previsione di cui all’art. 11, comma 5 del citato D.L. 185/2008, come convertito in legge, è stato emanato il D.M.del 26/1/2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” con cui sono state individuate le modalità di contribuzione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, da parte di Regioni e Province autonome, banche, SACE S.p.A., altri enti e



organismi pubblici, alla luce dell'importanza strategica di aumentare il radicamento sui territori per migliorare l'efficienza e l'efficacia dello strumento a favore del sistema produttivo.

Nel dicembre del 2011 il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei fondi pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha varato un programma di rafforzamento del Fondo che ha previsto:

- il rifinanziamento di Euro 400 milioni per ciascun anno 2012, 2013, 2014;
- la possibilità di ridurre gli accantonamenti a fronte delle garanzie concesse al fine di incrementarne la leva tra risorse disponibili e finanziamenti garantiti;
- la possibilità di concedere garanzie a titolo oneroso su portafogli di finanziamenti erogati a PMI;
- l'ampliamento del tetto massimo garantibile a Euro 2,5 milioni, riservando però una quota non inferiore all'80% (poi divenuto il 50%, come da art. 1, comma 4, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) della disponibilità finanziarie del Fondo ad interventi non superiori ad euro 500 mila d'importo massimo garantito per singola impresa.

In attuazione delle previsioni di cui all'art. 39 del citato D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, e dell'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è stato emanato il D.M. 26 giugno 2012 recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che ha definito la misura minima dell'accantonamento da operare per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo ed ha individuato, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza, e aree geografiche, la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, la misura della copertura massima delle perdite, l'importo massimo garantito per singola impresa e la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia.

Con successivo Decreto Ministeriale del 23 novembre 2012 sono state approvate le "Condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia", i cui Allegati 1 e 2 dettano rispettivamente, il primo le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, il secondo i criteri di valutazione economico – finanziaria per l'ammissione delle operazioni.

I soggetti cui è rivolta l'operatività del Fondo centrale di garanzia, ovvero i beneficiari finali sono le PMI, costituite anche in forma cooperativa, ed i Consorzi e Società consortili tra le Pmi e le Società consortili miste, ubicati sul territorio italiano e operanti nei settori economici ammissibili alla garanzia del Fondo, valutati economicamente e finanziariamente sani.

La garanzia pubblica è concessa a fronte di operazioni finanziarie, purchè direttamente finalizzate all'attività di impresa, sia a breve sia a medio - lungo termine, con poche eccezioni. A titolo indicativo si riportano i finanziamenti a fronte di investimenti materiali e immateriali, leasing finanziario e immobiliare, operazioni di liquidità, anticipazione dei crediti verso la pubblica amministrazione, consolidamento delle passività a breve, rinegoziazione dei debiti a medio – lungo termine, operazioni sul capitale di rischio, prestiti partecipativi, fidejussioni (solo se relative ad un obbligo di pagamento).

Come già sopra accennato sono previste diverse modalità di operatività del Fondo:

- **garanzia in via diretta**, prestata dal fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori, ovvero Banche, Intermediari (gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 241) Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (SFIS), le SGR e le Società di gestione armonizzate per le sole operazioni sul capitale di rischi. La garanzia diretta è concessa in percentuale sull'ammontare delle operazioni ammesse (costo del bene nel caso del leasing) entro diverse coperture massime, differenziate sulla base della tipologia di operazione e del soggetto beneficiario finale, e per gli importi massimi stabiliti.

La garanzia in via diretta è esplicita, diretta, incondizionata ed irrevocabile. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti avviano le procedure di recupero del credito. Trascorsi 60 giorni da tale data senza che sia intervenuto il pagamento, i

soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del fondo entro i successivi 60 giorni. Entro 90 giorni dal ricevimento di apposita documentazione, il Fondo delibera la liquidazione della perdita a favore del soggetto richiedente.

Il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale.

- **controgaranzia**, ovvero la garanzia prestata dal Fondo a favore dei *Confidi* (i soggetti di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326) e *Altri fondi di garanzia*, ovvero fondi gestiti da Banche, da Intermediari o da Soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 241. La controgaranzia è concessa secondo le seguenti modalità:
- a prima richiesta, ovvero esplicita, incondizionata ed irrevocabile. La stessa è concessa a prima richiesta a condizione che la garanzia del Confidi e degli Altri fondi di garanzia abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della garanzia diretta. Le convenzioni stipulate dai soggetti richiedenti con i soggetti finanziatori devono far esplicito riferimento alla normativa del Fondo;
- negli altri casi in via sussidiaria ed escutibile, salvo acconto, dopo la conclusione delle procedure di recupero del credito.

La controgaranzia è concessa in misura non superiore a determinate percentuali rispetto all'importo garantito dai soggetti richiedenti, a condizione che le garanzie prestate da questi non superino determinate percentuali relative all'ammontare di ciascuna operazione, differenziate sulla base della tipologia di operazione e del soggetto beneficiario finale e per gli importi massimi stabiliti.

Nel caso di controgaranzia sussidiaria, a pena di inefficacia, le procedure di recupero del credito devono essere avviate dal soggetto finanziatore, entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore, attraverso l'invio di un'intimazione di pagamento. La comunicazione di avvio delle procedure di recupero deve arrivare al gestore, a pena di inefficacia, entro 3 mesi dall'avvio delle procedure stesse.

La *controgaranzia sussidiaria* può essere attivata a titolo di acconto sulla futura perdita, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all'80% della somma già versata dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori e, in ogni caso, in misura non superiore all'80% dell'importo massimo garantito.

La richiesta di attivazione del fondo per la liquidazione della perdita definitiva deve pervenire al Gestore - MCC dopo la conclusione delle procedure di recupero e l'accertata irrecuperabilità del credito ed il versamento a titolo definitivo della quota dovuta dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore.

Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita già stabilita dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo, il Fondo interviene, al netto dell'eventuale acconto già liquidato, sulla somma già versata dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore. In caso di conguaglio a favore del Fondo, la differenza tra la somma ricevuta in acconto dal soggetto richiedente e la quota della perdita a carico del Fondo deve essere versata al Fondo. Nel caso la somma recuperata dai soggetti richiedenti risulti maggiore di quella da essi versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma deve essere versata al Fondo secondo determinate misure percentuali.

La *controgaranzia a prima richiesta* è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a richiesta dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia ammessi all'intervento del Fondo che hanno già pagato la quota da essi garantita oppure hanno assunto l'impegno a pagare la quota da essi garantita al soggetto finanziatore o dai soggetti finanziatori, in caso di mancato pagamento in garanzia da parte del Confidi o degli Altri fondi di garanzia e previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti di questi ultimi.

In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o altro mezzo comprovante la



data certa d'invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Gestore - MCC l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.

La richiesta di attivazione del Fondo può essere presentata al Gestore - MCC:

- a) a seguito del versamento dell'importo dovuto dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore;
- b) prima del versamento e a fronte di una dichiarazione d'impegno del soggetto richiedente a versare l'importo dovuto al soggetto finanziatore.

La richiesta di attivazione del Fondo, a pena di inefficacia, deve pervenire al Gestore - MCC, tramite raccomandata A/R o altro mezzo comprovante la data certa d'invio, successivamente all'avvio delle procedure di recupero del credito e, comunque, entro 3 mesi dalla data della dichiarazione di impegno a pagare o dalla data di versamento al soggetto finanziatore dal soggetto richiedente.

Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione, il Gestore- MCC, verificata l'efficacia della controgaranzia, propone al Comitato la liquidazione della perdita a favore del soggetto richiedente secondo le percentuali e nella misura massima già stabilite e, a seguito della delibera del Comitato, liquida l'importo dovuto al soggetto richiedente.

Le somme recuperate dal soggetto richiedente, a seguito dell'espletamento delle procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto beneficiario finale inadempiente, successive all'attivazione della controgaranzia, al netto delle spese legali documentate, devono essere versate al Fondo entro 60 giorni dal recupero delle stesse.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta da parte dei soggetti richiedenti entro 120 giorni dalla data della richiesta da parte del soggetto finanziatore, il soggetto finanziatore, previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti del medesimo soggetto richiedente, può richiedere direttamente l'attivazione del Fondo nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo le percentuali di copertura deliberati dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.

A seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale.

- **cogaranzia**, ovvero la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei *soggetti finanziatori* e congiuntamente a *Confidi*, ad *Altri fondi di garanzia*, al *FEI* e ad altri fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'Unione Europea o da essa cofinanziati. Possono richiedere la cogaranzia i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore - MCC. La convenzione regola i criteri, le modalità e le procedure di concessione della *Cogaranzia* e di attivazione della garanzia. Sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Fondo può effettuare operazioni in *Cogaranzia* con fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'Unione Europea o da essa cofinanziati. Ciascuna operazione finanziaria non può essere garantita, congiuntamente dal Fondo e dal *Confidi* o Altro Fondo di garanzia, in misura superiore alle percentuali massime di copertura previste per la garanzia diretta.

Per quanto non espressamente stabilito nella convenzione tra i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* e il Gestore - MCC, si applicano alla cogaranzia tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione previste per la garanzia diretta.

Per quanto concerne l'amministrazione del Fondo, si richiamano la Legge 15/3/1997, n. 59 con cui è stata conferita al Governo la delega per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed il D.Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", il cui art. 18, comma 1, lett. r) stabilisce che, tra le funzioni amministrative che rimangono in capo allo stato, rientra la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La stessa previsione normativa ha contemplato, altresì, la possibilità che, con delibera della Conferenza Unificata, siano individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento

alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo n. 385/93.

In virtù della previsione normativa di cui all'art. 18 del D. Lgs. 112/98, la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281, ai sensi del quale la Conferenza stato – città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato – Regioni, ha il potere di limitare le modalità di utilizzo del fondo alla sola controgaranzia, sulla base della richiesta effettuata da parte della Regione stessa, garantendo l'omogeneità nella valutazione dei diversi sistemi di garanzia operanti a livello locale e la parità di trattamento verso tutte le piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale.

Caratteristiche del sistema di garanzia operante nella Regione Abruzzo

Il sistema di garanzia che opera a livello regionale è articolato essenzialmente nell'attività dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), in virtù del ruolo da essi svolto e dell'impegno costante che li ha visti porsi stabilmente a fianco delle imprese minori in quanto soggetti mutualistici, che nello stesso tempo sono espressione del sistema della rappresentanza e strumenti delle politiche industriali delle Istituzioni pubbliche.

In generale, può dirsi che, fin dal primo manifestarsi del quadro economico negativo, è stata riconosciuta la funzione fondamentale dei Confidi di sostegno all'accesso al credito delle imprese minori ed il ruolo svolto dagli stessi quali ammortizzatori sociali, in grado di creare le condizioni per la sopravvivenza di molte imprese, contribuendo a mitigare gli effetti negativi della crisi, favorendo l'accesso al credito delle imprese e spesso assicurando, in tal modo, la sopravvivenza stessa di molte di queste.

Il Sistema della garanzia dell'artigianato e delle PMI opera in Italia con 133 Confidi che associano oltre 700.000 imprese che ricevono dal sistema bancario finanziamenti per 14,8 miliardi a fronte di 6,6 miliardi di garanzie rilasciate dagli stessi Confidi.

La garanzia mutualistica si conferma il principale strumento di intervento per favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, grazie alla garanzia e all'assistenza finanziaria di base.

Tale sistema è incentrato sulla professionalità, con 25 strutture ex 107, trasformatesi in Intermediari Finanziari vigilati da Banca d'Italia, e con circa 2.000 addetti diretti, a cui si aggiungono quelli indiretti, che permettono di avere una gestione qualificata della garanzia oltre ad offrire alle imprese l'elemento che più di tutti caratterizza l'attività svolta: quella che definiamo Assistenza Finanziaria di Base.

Ma l'elemento che registra con maggiore precisione il momento di grande difficoltà attraversato dalle piccole imprese italiane è il dato delle sofferenze. A fine 2011 il sistema bancario registrava un tasso di sofferenza del 10,9% a fronte del 6,3% registrato dai confidi, con una crescita rispettivamente di 2,2 punti per le banche e di 1,7 punti per il sistema dei confidi rispetto al 2010.

Con riferimento alla realtà abruzzese, sulla base di notizie fornite da Associazioni di categoria, che fanno riferimento ad informazioni tratte dalla Centrale dei Rischi ed elaborate dalla Banca d'Italia, risulta che:

- nel 2012 i Confidi hanno prestato garanzie a circa 9600 imprese abruzzesi, delle quali oltre 6.700 risultavano essere qualificate come piccole imprese, in quanto occupavano meno di 20 addetti;
- l'operatività nei confronti del sistema produttivo abruzzese è stata quasi interamente concentrata nei confidi con sede in Abruzzo, rispetto a quelli complessivamente operanti in Abruzzo, in quanto a fronte di un numero di affidati, complessivamente pari a 10.830 unità produttive, con un valore delle garanzie ad esse corrisposte pari a 455 milioni di euro, ben 10.003 unità risultano essere state garantite da confidi con sede in regione, per un valore di garanzie concesse pari a 347 milioni di euro;
- l'ammontare complessivo delle operazioni di finanziamento, assistite da garanzia fornita dal sistema dei confidi (pari a 455 MEuro), risulta così ripartito:
 - il 36% dei finanziamenti garantiti è relativo ad operazioni di importo fino a 25.000 euro;



- il 33% è relativo ad operazioni di finanziamento di importo fino a 75.000 euro;
- il 40% circa è relativo a finanziamenti di importo compreso tra 75.000 e 150.000 euro;
- il valore delle garanzie che sono state concesse a favore delle unità produttive di piccola dimensione è pari a 207 milioni di euro, dei quali 189 milioni concessi dai confidi con sede in Abruzzo;
- tra le imprese di minori dimensioni, l'attività dei confidi con sede in Abruzzo ha fatto rilevare una specializzazione verso le imprese con oltre 5 e meno di 20 addetti, con il 53,6% del totale degli affidamenti (a fronte di un peso medio del 45,4%);
- per quanto concerne il settore delle attività economiche, il ruolo dei confidi con sede nel territorio abruzzese è stato particolarmente significativo tra le imprese artigiane, le quali hanno beneficiato del 39,3% del totale dei prestiti garantiti;
- nel 2011 e 2012 le operazioni di finanziamento garantite da confidi è cresciuto, rispettivamente, del 2,6% e dell'1,7%; il differenziale tra il tasso di interesse, applicato sulle operazioni di revoca alle imprese assistite da garanzia consortile, rispetto a quello, dovuto dalle imprese non garantite, si è ridotto da 0,9 a 0,7 punti percentuali;
- sempre sulla base dei dati della Centrale dei rischi, emerge che, tra il 2010 ed il 2012, il volume medio delle garanzie erogate è stato di circa 12 milioni di euro, pari a quasi il 25% del dato medio nazionale. Nel 2011 il rapporto tra le garanzie concesse e patrimonio è stato pari al 3,7%, mentre si è rilevato un dato pari al 4,3% nelle regioni meridionali e al 7,9% in Italia;

Nella Regione Abruzzo la quota di garanzia prestata dal sistema Confidi è pari al 47,8%, a fronte di un dato medio nazionale pari al 45,1%.

Le commissioni annue di garanzia a breve termine hanno un valore pari all'1,43% a fronte di un dato medio nazionale pari all'1,02%, mentre le commissioni a medio – lungo termine hanno un valore pari allo 0,99% a fronte di un dato medio nazionale pari allo 0,64%.

Nel corso del 2012, nel settore delle imprese, le nuove sofferenze sono aumentate dal 3,0% al 6,3% dei prestiti. La rischiosità è aumentata in tutti i settori di attività economiche, ed in particolare nell'industria manifatturiera, passando dal 3,0% all'1,8%, con riferimento in particolare alle specifiche situazioni di crisi delle imprese la cui attività è finalizzata alla fabbricazione di mezzi di trasporto, e nelle industrie tessili e dell'abbigliamento.

Una verifica, effettuata a luglio 2013, sui dati afferenti i Confidi operanti in Abruzzo, basandosi sui dati in possesso della struttura regionale, concernenti i Confidi che hanno usufruito dei contributi regionali per i settori artigianato, commercio ed industria, su dati forniti da FIRA S.p.A., con riferimento, in particolare, anche ai Confidi che hanno partecipato al Bando dell'Azione I.2.4 del POR FESR 2007 – 2013, dà le seguenti risultanze:

- i Confidi operanti in Abruzzo sono 42, di cui n. 39 con sede legale nella stessa Regione, n. 3 con sede legale fuori del territorio della Regione. Di questi Confidi n. 2 sono Confidi ex 107.

Per quanto concerne la *Tipologia di operazioni ammissibili*, con riferimento ai Confidi "ex art 106", che non sono intermediari vigilati, considerando sia quelli "strutturati", sia quelli cosiddetti "minori", l'attività svolta è sostanzialmente il rilascio di garanzia su:

- operazioni di breve termine (scoperto di c/c, aperture di credito, SBF, Anticipo fatture);
- operazioni di medio termine (prestiti chirografari per acquisto materie prime, macchinari, attrezzature, ristrutturazioni esposizioni, investimenti);
- operazioni di lungo termine (leasing e mutui ipotecari per costruzione, acquisto e ristrutturazione immobili, impianti, macchinari).

Per quanto concerne i *Soggetti beneficiari*, a potere usufruire di tali servizi sono essenzialmente: Imprese Artigiane, micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche ed agricole.



Per quanto concerne le Percentuali di copertura della garanzia, di norma la garanzia del Confidi per le operazioni di credito a breve termine o di medio – lungo termine è concessa nella misura massima del 50% dell'importo del finanziamento concesso (erogato); nel caso di operazioni assistite da ipoteca, la garanzia è in genere più bassa.

La media nazionale della quota di garanzia prestata dai Confidi è pari al 45.1%.

La media abruzzese della quota di garanzia prestata dai Confidi è pari al 47,8%.

I Costi della garanzia sono i seguenti:

- a fronte della garanzia ricevuta, le imprese sono chiamate a versare una commissione, che rappresenta la remunerazione del Confidi per l'assunzione del rischio di credito;
- nella quasi totalità dei casi viene calcolata sulla base dell'importo del finanziamento concesso (o della garanzia concessa) e della durata dell'operazione;
- tale importo, nel 53% dei Confidi italiani, viene versato una tantum alla erogazione del finanziamento, mentre poco più del 41% dei Confidi prevede un versamento annuale in funzione della durata dell'operazione;
- nel Sud Italia, a causa anche della maggiore rischiosità insita nell'operare nel territorio, gli importi commissionali sono più alti della media.

Per quanto concerne le commissioni annue in percentuale sul finanziamento erogato, si riportano i dati seguenti:

- la media nazionale della commissione annua di garanzia a breve termine è del 1.02% ;
- la commissione annua di garanzia a breve termine in Abruzzo è del 1.43%;
- la media nazionale della commissione annua di garanzia a medio-lungo termine è dello 0.64%;
- la commissione annua di garanzia a medio - lungo termine in Abruzzo è dello 0.99%.

Per quanto concerne i Tempi e le modalità di concessione, si riportano le seguenti informazioni:

- in Abruzzo la delibera di garanzia del Confidi viene rilasciata preventivamente e poi la pratica viene inviata alla banca;
- i tempi medi di delibera del Confidi variano dai 15 gg. di alcuni Confidi più strutturati ai 25 gg. di media del Sud Italia;
- i tempi di delibera ed erogazione delle banche si attestano intorno ai 26 gg. di media .

Infine si riportano riportare alcuni dati che illustrano alcune caratteristiche peculiari delle operazioni garantite dai Confidi e della qualità del credito garantito da tali strutture:

- il Tasso Lordo di sofferenza nel Sud Italia, viene calcolato al lordo dei fondi rischi e svalutazione accantonati dai Confidi;
- il Tasso Lordo di sofferenza delle Imprese Artigiane è del 15.8;
- il Tasso Lordo di sofferenza delle Imprese garantite dai Confidi è del 6.0.

- Per quanto concerne i termini temporali correlati alle fasi di istruttoria e successiva deliberazione, si registrano mediamente dai 7 ai 15 giorni, per i Confidi, e dai 15 ai 45 giorni, con riferimento agli istituti di credito finanziatori.

Presentazione alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 della richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo, dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una



o più province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa, per le operazioni di importo fino ad € 100.000,00.

Come sopra riportato, nell'ambito del sistema delle garanzie un ruolo di grande importanza rivestono i confidi, in virtù della funzione da essi svolta e dell'impegno costante a porsi stabilmente a fianco delle imprese minori, in quanto strutture che nascono "dal basso" tra gli imprenditori e per gli imprenditori, fortemente radicate nel territorio di appartenenza, che agiscono in dimensione di reciprocità e di prossimità rispetto ai soggetti economici cui concedono la garanzia, nell'espletamento di una vera e propria funzione sociale a favore delle imprese di piccolissime dimensioni e in particolare di quelle marginali.

L'Amministrazione Regionale d'Abruzzo ha riconosciuto nel recente passato, come nel presente, un ruolo significativo al sistema dei confidi, in considerazione del fatto che i consorzi di garanzia collettiva fidi:

- hanno come scopo principale quello di favorire l'accesso al credito delle imprese;
- nello svolgimento della loro attività, hanno costruito un significativo patrimonio di relazioni con le imprese del sistema economico locale, come testimoniato dall'elevato numero di imprese associate che hanno beneficiato del relativo supporto per l'accesso al credito;
- sono intermediari in grado di ampliare la capacità di credito del sistema finanziario e in taluni casi sono idonei ad erogare garanzie valide ai fini della mitigazione del rischio di credito delle banche;
- rappresentano uno degli strumenti di politica industriale più efficaci e reattivi, in grado di massimizzare l'impatto e l'efficienza delle risorse pubbliche destinate ad agevolare l'accesso al credito delle imprese.

In relazione a quanto riportato ai punti di cui sopra, l'operatività dei confidi si è dimostrata di particolare efficacia nell'erogazione di garanzie collettive a sostegno di operazioni di finanziamento, in particolare di quelli di ridotto importo, e pertanto, al momento, si pone con particolare intensità il tema della sostenibilità del sistema stesso, con riferimento alla finalità di supportare le imprese, soprattutto di minori dimensioni, nell'accesso alla risorsa del sistema bancario, spesso dirimente per la loro stessa sopravvivenza.

Uno tra i principali strumenti utili ad aumentare l'operatività delle strutture di garanzia a favore del sistema produttivo, oltre al sostegno da parte delle istituzioni pubbliche, è costituito dalla controgaranzia.

Il principale strumento di controgaranzia oggi disponibile a livello nazionale è costituito dal Fondo centrale di garanzia.

Nell'ambito di confronti con le Associazioni di categoria in materia di misure apprestate dalla Regione a fini di sostegno al credito, è emersa l'ipotesi di richiedere alla Conferenza Unificata di individuare la Regione Abruzzo come regione sul cui territorio il Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 limita il proprio intervento alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi abruzzesi di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. e i. per finanziamenti di importo massimo di € 100.000,00, in questo modo facilitando l'avvio della procedura di "riassicurazione di portafoglio", che consentirebbe un utilizzo delle risorse del fondo molto più ampio ed efficace per le imprese abruzzesi.

Al fine di illustrare la richiesta di cui trattasi, si forniscono preliminarmente le seguenti informazioni per quanto concerne l'esistenza di fondi regionali operativi nella Regione Abruzzo:

- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 785 del 6/9/2004 sono state approvate **le Disposizioni operative del Fondo Regionale di Garanzia della Regione Abruzzo**, costituito dalla disponibilità trasferita alla Regione e non impegnata del Fondo centrale di Garanzia ex Legge 1068/64. Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 30/11/2009 sono state approvate le **nuove Disposizioni Operative del Fondo Regionale di Garanzia.**
- Possono beneficiare della copertura del Fondo regionale di garanzia, istituito presso Artigiancassa S.p.A., i finanziamenti a breve, medio e lungo termine in favore di imprese artigiane ovvero di microimprese operanti in tutti i settori produttivi, escluse quelle commerciali,



posti in essere dalle Banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli Intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo, nonché gli interventi di garanzia effettuati da Confidi di garanzia nell'interesse di imprese artigiane o microimprese socie operanti in tutti i settori produttivi, escluse quelle commerciali, ovvero da Confidi di garanzia di secondo grado nell'interesse dei Confidi propri associati.

- La garanzia del Fondo ha natura fideiussoria ed è prestata in relazione a finanziamenti concessi ad imprese economicamente e finanziariamente sane.
- La garanzia si esplica in forma di cogaranzia e di controgaranzia. **Allo stato non sussistono risorse per rifinanziare il Fondo regionale di garanzia.**
- L'art. 5 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37 (Nuova legge organica in materia di Confidi) prevede la possibilità di istituire un fondo di garanzia regionale per la concessione di cogaranzie e di controgaranzie ai Confidi. E' previsto che alla gestione del fondo sovrintenda un Comitato, nominato dal Presidente della Regione. La cogaranzia è deliberata dal Comitato ed è concessa nella misura massima del 40% dell'importo complessivo da garantire e, in ogni caso, non può superare, compresa la quota garantita dai confidi, il 90% dell'importo complessivo da garantire. La controgaranzia è deliberata dal Comitato ed è concessa in misura non superiore al 90% dell'importo garantito dai confidi. **Ad oggi l'articolo 5 della sopra citata LR. 37/2010 non ha trovato applicazione, a causa della carenza di adeguate risorse.**

Alla luce della premessa, tenuto conto, tra l'altro, che, **allo stato, non sussistono risorse per rifinanziare il Fondo regionale di garanzia, né ha trovato applicazione l'art. 5 della citata L.R. 37/2010**, si rimarca, altresì, il ruolo svolto dai confidi abruzzesi per arginare gli effetti della crisi finanziaria in atto da alcuni anni che ha fatto registrare forti difficoltà e maggiori costi nella erogazione del credito da parte degli istituti bancari alle PMI, ponendo in evidenza che l'attività degli stessi ha costituito veramente la chiave di volta per assicurare il credito alle imprese, in una situazione in cui, in specie per ciò che concerne il rischio del credito, le banche sono state obbligate a fare ricorso a sistemi di rating sempre più avanzati, legando l'innalzamento del costo del denaro per gli imprenditori.

In considerazione di quanto sopra si rappresenta l'opportunità di presentare alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/8/1997, n. 281 la richiesta di limitazione, nel territorio della Regione Abruzzo, dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa, per le operazioni di importo fino ad € 100.000,00, in virtù del fatto che gli stessi Confidi sono in grado di svolgere efficacemente la funzione di prestazione della controgaranzia presso il Fondo centrale di garanzia.

Si evidenzia che sarebbe altresì opportuno richiedere che la Conferenza Unificata voglia inoltre prevedere che la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia alla controgaranzia dei Confidi di cui al precedente periodo sia estesa anche in relazione all'operatività per portafogli di cui all'art. 39, c. 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'art. 36, c. 10 - sexies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 221 e successivamente dall'art. 1, comma 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

La proposta di cui sopra, ove accolta potrebbe generare notevoli ed indubitabili effetti positivi, così come di seguito riportato.

La proposta avanzata consisterebbe nell'introdurre una modalità esclusivamente in controgaranzia per le operazioni di importo più contenuto (fino ad € 100.000,00) a favore delle piccole e medie imprese per i Consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m. e i., iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa.



Questa ipotesi porterebbe a massimizzare i vantaggi in termini di maggiore efficienza per tutta la filiera, poiché la controgaranzia è l'unica modalità operativa che consente di generare un effetto positivo sia per la banca sia per il Confidi in termini di riduzione degli assorbimenti patrimoniali e di copertura delle perdite.

La stessa proposta rivestirebbe valenza anche in relazione all'operatività per portafogli, che risulta estesa alla controgaranzia sulle garanzie concesse dai confidi, la quale prevede il rilascio di una controgaranzia su portafogli di domande e non sulla singola esposizione.

La modalità di utilizzo del Fondo esclusivamente in controgaranzia per le operazioni di importo più contenuto assurgerebbe a modalità ottimale di utilizzo del fondo, che escluderebbe, anche parzialmente, l'operatività in garanzia diretta delle banche, e produrrebbe importanti vantaggi a favore di tutti i soggetti coinvolti, ovvero le PMI, gli Istituti di credito, il Fondo centrale di garanzia, i Confidi.

I vantaggi per le PMI consisterebbero nel maggior numero di soggetti ammessi al credito, nella semplificazione nell'accesso al credito, nella fruizione del supporto dei Confidi nella relazione con il sistema bancario e della contrattazione collettiva espletata da questi ultimi.

I vantaggi per gli istituti di credito consisterebbero nel fatto che le banche potrebbero usufruire della garanzia "implicita" dei Confidi, della loro più mirata capacità di selezionare le imprese di minori dimensioni meritevoli di credito, con la conseguente riduzione del tasso di sofferenza complessivo. Registrerebbero una maggiore quota di capitale liberato grazie alla maggiore capacità di erogazione dei Confidi, nonché dell'alleggerimento delle attività operative connesse con l'erogazione del finanziamento.

I vantaggi per il Fondo centrale di garanzia consisterebbero in una maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, nell'ampliamento del range di finanziamenti ammessi alla garanzia e alla ponderazione zero, nella riduzione del rischio sistemico grazie alla maggiore granularità del portafoglio e alla presenza dei Confidi quali operatori professionali qualificati, nell'ottimizzazione delle politiche di accantonamento rispetto all'effettivo profilo di rischio.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

La presente copia composta di n. 11 facciate
è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio.

Pescara, li 30/10/2013 Il Funzionario

Geom. Patrizio Salvatori